RiMe

Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea

ISSN 2035-794X

numero 9, dicembre 2012

"Amani judicis" o "a manu judicis"? Il ricordo di una regola procedurale non rispettata in una lettera dell'arcivescovo Guglielmo di Cagliari (1118)

Corrado Zedda

DOI 10.7410/1001

Direttore responsabile

Antonella EMINA

Direttore editoriale

Luciano GALLINARI

Segreteria di redazione

Esther MARTÍ SENTAÑES

Comitato di redazione

Grazia BIORCI, Maria Eugenia CADEDDU, Monica CINI, Alessandra CIOPPI, Yvonne FRACASSETTI, Raoudha GUEMARA, Maurizio LUPO, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE, Maria Giuseppina MELONI, Sebastiana NOCCO, Michele M. RABÀ, Riccardo REGIS, Oscar SANGUINETTI, Giovanni SERRELI, Giovanni SINI, Luisa SPAGNOLI, Patrizia SPINATO BRUSCHI, Massimo VIGLIONE, Isabella Maria ZOPPI

Comitato scientifico

Luis ADÃO DA FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO, Lucio CARACCIOLO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO, Giorgio ISRAEL, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI, Emilia PERASSI, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ i CURULL, Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

Comitato di lettura

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a referee, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

Responsabile del sito

Claudia FIRINO

RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (http://rime.to.cnr.it)

Direzione: via S. Ottavio, 20 - 10124 TORINO - I Tel. +39 011670 3790 - Fax +39 0118124359

Segreteria editoriale: via G.B. Tuveri 128 - 09129 CAGLIARI - I

Telefono: +39 0704036 35 / 70 - Fax: +39 070498118 Redazione: rime@isem.cnr.it (invio contributi)

Indice

Corrado Zedda			
"Amani judicis" o "a manu judicis"? il ricordo di una regola proce-			
durale non rispettata in una lettera dell'arcivescovo Guglielmo di	5-42		
Cagliari (1118)			
Gianluca Scroccu			
Il problema del sionismo e la questione araba nelle pagine de La Ri-	43-56		
voluzione liberale di Piero Gobetti			
Giulia Medas			
La guerra civile spagnola nella recente storiografia	57-79		
Valeria Deplano			
Educare all'oltremare. La Società Africana d'Italia e il colonialismo	81-111		
fascista			
Grazia Biorci			
L'uso della metafora nella "letteratura migrante". Il case study dei	113-131		
romanzi di Amara Lakhous			
Dossier			
Bernard Zadi Zaourou, quelques mois après			

Bernard Zadi Zaourou, quelques mois après... ou l'exigence de donner la voix

a cura di Nataša Raschi e Antonella Emina

Nataša Raschi – Antonella Emina	
Bernard Zadi Zaourou, quelques mois après ou l'exigence de don-	135-141
ner la voix	
Eugène Zadi	143
Le frère et le Maître	143
Véronique Tadjo	145-150
L'homme-initiateur	

Jean Derive	
Du théâtre historique au théâtre initiatique: le parcours d'un drama-	151-161
turge engagé	
Valy Sidibe	
La dramaturgie de Bottey Zadi Zaourou ou la révolution esthétique au cœur des mythes anciens	163-172
François Atsain N'cho	
Zadi Zaourou: l'écriture de modèles	173-192
Logbo Blédé	193-203
L'image symbolique chez le dramaturge Zadi	
Jacqueline Soupé Lou	205 217
La dramaturgie du conte dans «La guerre des femmes» de Zadi	205-216
Zaourou	
Cisse Alhassane Daouda	217-228
Zadi Zaourou dans le prisme de sa méthode: la stylistique	
Angeline Otre	
Les fondements épiques, lyriques et idéologiques de la poétique de Bernard Zadi Zaourou dans «Fer de lance 1»	229-243
Aboubakar Ouattara	
Étude de sémantique linguistique textuelle sur un poème de Bottey	245-255
Zadi Zaourou: «Didiga des origines»	
Yagué Vahi	257-275
Lecture sémiotique de «Gueule-tempête» de Bottey Zadi Zaourou	
Nanourougo Coulibaly	277-297
Bernard Zadi, le polémiste	
Octave Clément Deho	
Ce que Zadi m'a dit. Ce que Zadi m'a enseigné. Mon cours de fran-	299-306
çais L1 en suivant l'exemple (selon moi) de mon Maître	
Frédéric Grah Mel	307-321
Bernard Zadi, une figure de la jeunesse ivoirienne	22. 221

"Amani judicis" o "a manu judicis"? Il ricordo di una regola procedurale non rispettata in una lettera dell'arcivescovo Guglielmo di Cagliari (1118)

Corrado Zedda

Riassunto

Nel 1118 l'arcivescovo Guglielmo di Cagliari scriveva una lettera di denuncia a papa Gelasio II per informarlo che il giudice di Cagliari, Mariano Torchitorio, stava infrangendo le regole procedurali per la donazione di beni agli enti ecclesiastici. Tali regole erano state volute dalla Sede Apostolica per contrastare il peccato di simonia contro il quale la riforma della Chiesa lottava da anni. Una nuova edizione della lettera permette di acquisire nuovi dati sui rapporti fra Sede Apostolica e giudicati sardi durante il Medioevo e correggere alcune interpretazioni del passato.

Parole Chiave

Riforma "gregoriana", monachesimo, simonia, regola procedurale, arcivescovo di Cagliari, giudicati sardi.

Abstract

In 1118 the Archbishop William of Cagliari lodged a complaint to Pope Gelasius II accusing the "Giudice" of Cagliari, Mariano Torchitorio, break the procedural rules concerning property donation to ecclesiastical institutions. Such rules had been demanded by the Apostolic See in order to prevent the sin of simony against which the Church had been fighting for years. A new complaint release makes it possible to acquire new data on the relationship between the Apostolic See and Sardinia "Giudicati" during the Middle Ages and correct some former interpretations.

Keywords

"Gregorian" Reform, Simony, Monasticism, Procedural Rules, Archibishop of Cagliari, Sardinian "Giudicati".

1. La lettera dell'arcivescovo Guglielmo di Cagliari a papa Gelasio II. Storia delle sue edizioni e dei suoi studi

La lettera di cui ci si occupa in questa sede, scritta dall'arcivescovo Guglielmo di Cagliari e inviata nel 1118 a papa Gelasio II, da poco e

per breve tempo salito al soglio pontificio¹, venne rinvenuta agli inizi del Novecento al momento dell'apertura dell'arca di papa Leone III, nella chiesa di San Lorenzo in Palatio, presso la basilica di San Giovanni in Laterano. La lettera era stata riutilizzata, insieme ad altre pergamene e fogli di papiro, per contenere i frammenti di alcune delle reliquie conservate nel Sancta Sanctorum del palazzo lateranense². In seguito al rinvenimento vennero poste all'attenzione degli studiosi, oltre a reliquie, oggetti preziosi e numerose altre testimonianze di grande pregio storico e artistico, ben cinque lettere, fino a quel momento totalmente sconosciute: tre indirizzate a papa Gelasio II, una allo stesso Gelasio, quando era cancelliere pontificio col nome di battesimo di Giovanni Gaetani e un'ultima, indirizzata al predecessore, Pasquale II, ma probabilmente giunta ormai in mano a Gelasio II per la morte di Pasquale. Tutte le epistole vennero successivamente restaurate e inserite nel Codice Vaticano Latino n. 14586, custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana³.

Nonostante l'indubbio interesse di queste lettere, un loro studio globale e sistematico si ebbe solamente nel 1986, quando Raffaello Volpini le pubblicò tutte insieme nella rivista "Lateranum", fornendo anche un veloce ma preciso resoconto delle modalità della scoperta e dello stato degli studi fino a quel momento⁴.

Fra le lettere pubblicate ve ne sono due, in particolare, che richiamano l'attenzione degli studiosi di tematiche sarde. La prima è quella scritta da Pietro, cardinale di Santa Susanna e legato pontificio, indirizzata a Gelasio II, la quale ci fa conoscere alcuni importanti aspet-

6

¹ Un buon resoconto e la relativa bibliografia su Gelasio II e il suo pontificato (24 gennaio 1118 – 29 gennaio 1119) sono stati proposti da S. Freund, "Est nomen omen?", pp. 53-83; Idem, voce Gelasio II, papa.

² La storia dell'apertura, del rinvenimento delle reliquie conservate nel *Sancta Sanctorum* e la descrizione ed esame dei contenuti è stata compiuta da due studiosi fra loro concorrenti, che studiarono i materiali l'uno contemporaneamente all'altro, cfr. PH. Lauer, "Le trésor" e H. Grisar, "Il Sancta Sanctorum". Si tratta di due lavori pregevoli, che purtroppo risentono del disagio di due studiosi al lavoro contemporaneamente sugli stessi materiali, con la conseguente competizione per rivendicare la primogenitura della scoperta.

³ Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino n. 14586 (in seguito BAV, CVL, 14586).

⁴ R. Volpini, "Documenti", pp. 215-264.

ti delle problematiche trattative per la restituzione dei diritti di consacrazione dei vescovi della Corsica all'arcivescovo di Pisa durante l'estate 1118⁵, un tema questo, che interessa non indirettamente anche la Sardegna⁶.

L'altra, oggetto del presente lavoro, è appunto quella dell'arcivescovo Guglielmo a Gelasio, inviata al pontefice in un periodo compreso fra il luglio e il settembre di quel 11187. Essa contiene notizie di eccezionale interesse su diverse tematiche relative alla storia della Sardegna giudicale: creazione delle diocesi suffraganee nelle metropoli sarde, cronologia dei giudici cagliaritani e loro azione politica, rapporti tra la Sardegna e la Sede Apostolica, cronotassi dei vescovi isolani, ruolo del metropolita cagliaritano, rapporti con i monaci vittorini di Marsiglia e con quelli di Montecassino.

Nella sua lettera l'arcivescovo Guglielmo racconta a papa Gelasio, con toni amari e dovizia di particolari, dello stato deplorevole in cui versa l'*Ecclesia Caralitana*, un tempo onorata e potente, a causa delle spoliazioni subite per mano laica e con l'avvallo del giudice Mariano Torchitorio, regnante in quel momento a Cagliari, e della prepotenza dei monaci marsigliesi, che detenevano beni dell'arcivescovado; tra le altre cose, i monaci erano entrati da poco in possesso di un monastero femminile (*monasterium castarum*), dal quale erano state cacciate la badessa e le monache. Negli anni precedenti era intervenuto nella disputa lo stesso papa Pasquale II, ma i risultati erano stati modesti: il giudice Mariano e sua moglie Preziosa avevano in pratica perseverato nei loro comportamenti.

Come se non fossero bastati i problemi, Guglielmo racconta anche dell'inaspettato ritorno a Cagliari, dopo oltre cinquant'anni, dei monaci di Montecassino, che pretendevano con durezza di entrare in possesso di alcune chiese loro promesse e mai consegnate dal giudice

⁵ BAV, CVL, 14586, f. 8, pubblicata da R. Volpini, "Documenti", pp. 235-241 (per il commento alla lettera) e pp. 259-261 (per la trascrizione del documento).

⁶ Rimando per questo a un lavoro in corso di pubblicazione: C. Zedda, "Creazione e gestione dello spazio tirrenico".

⁷ BAV, CVL, 14586, f. 10, pubblicata da H. Dormeier, *Montecassino und die Laien*, VIII, pp. 256-259 e da R. Volpini, "Documenti", pp. 227-235 (per il commento alla lettera e per la sua datazione) e pp. 261-264 (per la sua trascrizione). Per i problemi relativi a questa doppia edizione si rimanda a quanto si dirà tra breve.

Orzocco Torchitorio nell'XI secolo. Questi avvenimenti vengono ricostruiti con molta precisione dall'arcivescovo, calcolando e comparando fra loro gli anni in cui i cassinesi ottennero la promessa del giudice Orzocco, l'anno in cui si collocò la visita del legato pontificio per la creazione delle diocesi suffraganee delle metropoli sarde e quello della morte del giudice Orzocco, oltre quindici anni dopo la promessa da lui fatta ai cassinesi⁸. Probabilmente, in aiuto dei suoi calcoli cronologici l'arcivescovo si era anche basato sulla data presente nella carta di donazione (o meglio, promessa di donazione) che i cassinesi avevano portato con loro a Cagliari per mostrarla all'arcivescovo e al giudice Mariano e che con ogni probabilità dovevano avere falsificato, nella speranza di ottenere quanto da loro preteso⁹.

Guglielmo aveva cercato una soluzione ragionevole con i cassinesi,

_

⁸ «qui per XV^{cim} annos et plus postea vixit», ricorda Guglielmo.

^{9 «}ad nos et ad iudicem cum sua carta venere». Su tutti questi aspetti, sui quali occorrerebbe soffermarsi molto più a lungo, rimando allo studio di prossima uscita: C. Zedda - R. Pinna, La testimonianza di una regola. Quello che siamo in grado di affermare con una certa sicurezza è che la carta che i monaci cassinesi portano nel 1118 a Cagliari per mostrarla al giudice Mariano e all'arcivescovo Guglielmo, in modo da rivendicare i loro presunti diritti, altro non è che la cosiddetta Saba 2, ancora oggi conservata in copia nel Registrum n. 3 dell'Archivio di Montecassino e pubblicata da Antonio Saba nel suo volume sui rapporti fra la Sardegna e Montecassino (A. Saba, Montecassino e la Sardegna, doc. II, pp. 135-136.). Da questa carta, con tutta evidenza, l'arcivescovo, trae i passi riportati nella sua lettera a papa Gelasio II. Sull'archivio di Montecassino, sul suo celebre Registro e su uno dei suoi più conosciuti redattori, il monaco Pietro Diacono, è piuttosto interessante la storia degli studi, fino agli anni più recenti. Su Pietro Diacono si parte sempre dalla biografia scritta da E. Caspar, Petrus Diaconus. Sull'archivio e i suoi materiali, A. Gallo, "L'archivio di Montecassino", pp. 117-158. Quindi l'edizione di riferimento della Cronaca di Montecassino, data da H. Hoffmann, Chronik und Urkunde, che propone importanti riflessioni comparate su Registrum e Cronaca. Fondamentali sono quindi i lavori di H. Bloch, The Atina Dossier e la sua sintesi in italiano: Un romanzo agiografico del XII secolo; quindi, dello stesso autore, il monumentale studio Monte Cassino. Ricco di spunti di interesse, in particolare per la Sardegna è il già ricordato H. Dormeier, Montecassino und die Laien. Ancora, sui problemi della documentazione cassinese cfr. T. Leccisotti, La tradizione archivistica di Montecassino, pp. 227-261. Più recentemente si segnala foriero di importanti novità, il progetto di lavoro impostato e presentato da P. Chastang - L. Feller - J. M. Martin, "Autour de l'édition du Registrum Petri Diaconi", pp. 93-135.

anche proponendo di convocare egli stesso un sinodo di tutti gli arcivescovi e vescovi della Sardegna ma i monaci si erano dimostrati irremovibili ed erano ripartiti furiosi minacciando sanzioni pontificie contro il presule cagliaritano¹⁰. Insomma, nel giudicato si era creata una situazione ricca di tensioni, soprattutto fra potere temporale e potere spirituale, che durava da tempo e che Pasquale II non aveva risolto negli anni del suo pontificato.

La lettera di Guglielmo, insieme alle altre rinvenute nell'arca di Leone III, è arrivata alla conoscenza degli studiosi della Sardegna medioevale grazie all'edizione datane da Raffaello Volpini. Lo studioso, insieme alla trascrizione, forniva un commento molto accurato del testo, proponendo considerazioni di indubbio interesse storiografico e decisive per l'avanzamento degli studi sulla Sardegna nel Medioevo.

A Volpini era però sfuggito che la lettera dell'arcivescovo Guglielmo era stata pubblicata fin dal 1979 dallo storico tedesco Heinrich Dormeier¹¹. Questo studioso inseriva una trascrizione della lettera all'interno del suo corposo volume sui monaci cassinesi e i loro rapporti con le autorità laiche, proponendo interessanti riflessioni sul suo contenuto come in generale sui rapporti fra Montecassino e i giudicati sardi. Il dato importante, che qui interessa rimarcare, è che le trascrizioni di Volpini e Dormeier divergono in alcuni punti fondamentali del contenuto del testo.

La divulgazione del contenuto della lettera al più ampio pubblico degli studiosi è stata opera dello storico Raimondo Turtas, che è stato di fatto il primo a utilizzarne concretamente e in modo approfondito i contenuti per tracciare un quadro del contesto storico e religioso della Sardegna tra la fine dell'XI secolo e gli inizi del XII¹². In quest'ottica egli ha utilizzato la lettera per supportare la sua teoria sulla datazione della venuta in Sardegna del legato pontificio, incari-

¹⁰ La speranza di far valere le proprie rivendicazioni davanti al pontefice risiedeva nel fatto che Gelasio II era stato anch'egli un monaco cassinese e quindi percepito come una persona in qualche modo vicina agli interessi del monastero. Si veda per questo Vita Gelasii II, pp. 311-21.

¹¹ H. Dormeier, Montecassino und die laien, VIII, pp. 256-259.

¹² R. Turtas, Storia della Chiesa, pp. 182-188.

cato di convocare un concilio per la divisione dell'isola in tre province ecclesiastiche, a un periodo collocabile tra il 1066 e il 1070, durante il pontificato di Alessandro II¹³.

Anche Turtas, come Volpini, non menziona la trascrizione di Dormeier ed essendo Turtas lo studioso di riferimento per la nostra lettera, per averne veicolato conoscenza e interpretazione, tutti gli studiosi successivi, fossero i suoi allievi o provenienti da altre scuole, si sono rifatti alla sua opera, o al massimo sono risaliti a Volpini, senza mai indagare sull'esistenza di altri studi in proposito o reperire l'originale della lettera per una verifica dei suoi contenuti¹⁴.

Successivamente a Turtas, del documento si è occupato Paolo Maninchedda¹⁵. Anche secondo questo studioso il legato pontificio giunge in Sardegna sotto Alessandro II, per dare un forte impulso alla riorganizzazione delle sedi episcopali sarde con la nomina di nove nuovi vescovi che sarebbero andati a ricoprire non solo le diocesi suffraganee cagliaritane ma anche quelle di altre diocesi isolane¹⁶.

¹³ *Ibi*, p. 185. Tale interpretazione, pur contenendo degli aspetti sicuramente interessanti, non è pienamente condivisibile perché basata sulla tesi della totale genuinità della carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio relativa ai beni dell'arcivescovado cagliaritano (1074), di cui abbiamo proposto l'inaccoglibilità (cfr. C. Zedda - R. Pinna, *La Carta*).

¹⁴ Anche il recente B. Galland, *Les authentiques*, in particolare p. 157, pur essendo un'opera fondamentale nel suo campo, continua a non citare e quindi non conoscere l'edizione Dormeier. Ha preso invece in considerazione l'edizione di Dormeier H. Bloch, *Montecassino*, vol. II, parts. III-IV, p. 1109-1110.

¹⁵ P. Maninchedda, *Medioevo latino*, pp. 118-119 e riproposizione della trascrizione Volpini alle pp. 172-174.

¹⁶ Ibi, p. 119. A mio avviso, però, Maninchedda non interpreta correttamente il passo della lettera al quale sta facendo riferimento. Infatti, l'arcivescovo Guglielmo ricorda che i nove vescovi di cui si parla si sono succeduti nella diocesi sulcitana a partire dalla data di creazione delle diocesi suffraganee e fa riferimento solamente a quella diocesi perché il problema con i monaci di Montecassino, cuore della sua lettera al pontefice, riguarda proprio i beni di quella diocesi, vale a dire le sei chiese promesse ai cassinesi dal giudice Orzocco Torchitorio e mai effettivamente donate, dal momento che parte di esse andarono a costituire la dote della diocesi sulcitana. Inoltre i nove vescovi di cui si parla sono nominati (e questo il documento lo dice esplicitamente) dall'arcivescovo di Cagliari, che non può avere nominato, evidentemente, dei vescovi suffraganei per altre province ecclesiastiche sarde: «episcopatus unus, qui Sulcitanus vocatur, a legato constitueretur, ubi novem episcopi cum

Ulteriori riflessioni sul documento sono state condotte da Massimiliano Vidili¹⁷ e da Monsignor Antioco Piseddu, il quale ritiene che il legato pontificio celebrò un concilio «nel quale fu istituita l'unica diocesi suffraganea di Cagliari, quella di Sulcis»¹⁸. In realtà, nella sua lettera l'arcivescovo Guglielmo ricorda che il suo antecessore (l'arcivescovo Giacomo¹⁹) e il giudice Orzocco supplicarono il pontefice (Gregorio VII) perché nel loro giudicato costituisse (tramite il legato) degli «episcopos suffraganeos» e non un «episcopum suffraganeum»²⁰.

Alla luce di quanto visto finora, si è reso dunque necessario un riesame diretto del nostro documento, anche per via delle differenze tra le due trascrizioni e dei risultati di un proficuo e continuato scambio di pareri col suo primo editore, Heinrich Dormeier, col quale è stato possibile confrontarsi su alcuni passi della lettera di importanza decisiva per eliminare i dubbi e mettere in luce alcuni temi finora non

eo qui nunc ibi est a caralitano archipresule sunt ordinati». Quindi, i vescovi citati nella lettera di Guglielmo non possono appartenere alla provincia turritana o a quella arborense (peraltro ancora da costituire all'epoca), come ipotizzato da Maninchedda.

¹⁷ M. Vidili, "La cronotassi documentata", pp. 5-7. Solamente in questo suo studio, e non negli altri da lui pubblicati nello stesso periodo, Vidili cita l'edizione Dormeier, ma senza dare conto delle notevoli differenze con la trascrizione di Volpini, che rimane la sua fonte di riferimento.

¹⁸ A. Piseddu, "Nuove ipotesi su San Giorgio", pp. 5-20,in particolare p. 18.

¹⁹ L'arcivescovo Alfredo, che avrebbe presenziato al concilio per la creazione delle diocesi suffraganee cagliaritane (prima del 1073, secondo l'interpretazione corrente) e menzionato nella carta del 1074, quale destinatario dei provvedimenti del giudice Orzocco Torchitorio, è in realtà un personaggio fittizio, aggiunto dagli interpolatori per confermare che fin dai primi documenti giudicali conosciuti vi era un arcivescovo cagliaritano che deteneva la giurisdizione di determinate ville, disposizione che nella parte genuina della carta non esiste assolutamente. È invece probabile che questo nome sia in realtà una duplicazione dal Gualfredo attivo a Cagliari agli inizi del XII secolo (Cfr. E. Marténe - U. Durand, *Veterum Scriptorum*, coll. 627-629 (diploma del giudice Mariano del 1112) e 629-631 (diploma di Benedetto, vescovo di Dolia del 1112), dove in entrambi sottoscrive l'arcivescovo Gualfredus): un nome di un vero arcivescovo da inserire per dare all'interpolazione una maggiore parvenza di verità.

²⁰ «iuxta morem ecclesiasticum episcopos suffraganeos in archiepiscopatu constitueret et ordinaret».

compiutamente identificati dagli studiosi.

2. Il contesto storico in cui si colloca la lettera dell'arcivescovo Guglielmo

Siamo agli inizi del XII secolo, a ormai circa 45 anni dal completamento di quel complesso e nebuloso periodo che ha portato alla quadripartizione della Sardegna in quattro giudicati e il cui punto di partenza potrebbe essere dato, secondo recentissime acquisizioni, dalla seconda metà del X secolo²¹.

Nell'ottobre 1073 era giunta da papa Gregorio VII quella che può configurarsi come la definitiva legittimazione internazionale del nuovo assetto istituzionale sardo, che superava l'antica organizzazione dell'arcontato unico; contestualmente il pontefice riusciva a imporre una radicale modifica dell'organizzazione ecclesiastica dell'unica *provincia Sardiniae*, dividendola nelle due arcidiocesi di Cagliari e Torres, cui si aggiungerà, circa quindici anni dopo, quella di Arborea)²².

Con certezza dal 1088-1089 i monaci benedettini dell'abbazia di

_

²¹ Le acquisizioni provengono dalla scoperta, effettuata da Piergiorgio Spanu del sigillo di "Turbinio arconte di Arborea", che va ad aggiungersi a quello di "Zerkis, arconte della parte di Arborea" rinvenuto alcuni anni fa (cfr. P.G. Spanu - R. Zucca, *I sigilli bizantini*, pp. 145-147). Essendo quello arcontale un titolo emanato direttamente dal *basileus* bizantino, possiamo supporre che ancora nella seconda parte del X secolo, contemporaneamente a quanto accadeva a Cagliari, nell'area arborense vi fosse un signore abbastanza autorevole da esercitare un controllo territoriale e richiederne la legittimazione all'imperatore bizantino dietro il pagamento di un tributo. Per gli sviluppi di queste nuove eccezionali notizie si attende l'uscita degli atti del recentissimo convegno di studi: «Settecento – Millecento. Storia, archeologia e arte nei "secoli bui" del Mediterraneo», Cagliari 17-19 ottobre 2012.

²² Per questi aspetti mi permetto di rimandare a C. Zedda - R. Pinna, *La nascita dei Giudicati*. In questo scritto davamo come plausibile (capitolo 5.2, pp. 92 e ss.) l'ipotesi che il concilio per la creazione delle diocesi suffraganee si svolse nel 1066, durante il pontificato di Alessandro II, in accordo con la proposta di Raimondo Turtas. Successivi approfondimenti e lo studio della carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio, ci hanno invece portato a ritenere che tale concilio si svolse in una data successiva al gennaio 1074 e antecedente la seconda parte del 1075, con una collocazione ipotizzabile nell'inoltrato 1074, cfr. per questo Idem, *La Carta di Orzocco Torchitorio* e Idem, "La diocesi di Santa Giusta", pp. 25-34.

San Vittore di Marsiglia sono stati accolti nel giudicato cagliaritano²³, al termine di una lunga e complessa trattativa, iniziata durante gli ultimi anni di regno del giudice Orzocco Torchitorio, ispirata dai pontefici Gregorio VII e Urbano II e coordinata all'interno del regno giudicale dagli arcivescovi Giacomo e Lamberto, i quali hanno indirizzato l'azione politica dei giudici Orzocco Torchitorio e di suo figlio, Costantino Salusio, secondo la volontà pontificia²⁴.

La trattativa si era interrotta durante gli anni finali del pontificato di Gregorio VII, per non concretizzarsi neanche negli anni successivi, a causa delle vicissitudini politiche del periodo 1083-1088. Solamente con l'ascesa al soglio pontificio di Urbano II, o comunque pochissimo tempo prima (il problema deriva dalla corretta datazione dei documenti pervenutici), essa poté riprendere e realizzarsi compiutamente²⁵.

²³ Per un inquadramento generale si rimanda ad alcune opere di riferimento: A. Boscolo, *L'abbazia di San Vittore*; E. Baratier, "Inventaire", vol. II, pp. 41-74; R. Turtas, *Storia della Chiesa*; E. Blasco Ferrer, *Crestomazia*; E. Cau, "Peculiarità e anomalie", pp. 313-421. Si tenga infine presente l'importante lavoro di trascrizione operato da M.R. Rubiu, *La Sardegna e l'Abbazia di Saint-Victor*, che presenta la trascrizione e la descrizione archivistica di quasi tutti i documenti relativi ai rapporti fra San Vittore e la Sardegna.

²⁴ Veniva così abbandonata una pratica seguita negli anni precedenti, testimoniata dai primi documenti giudicali sardi, quelli degli iniziali rapporti con l'abbazia di Montecassino. Un primo rapido esame delle caratteristiche di questi documenti (la donazione del giudice Barisone di Ore, cioè Torres, del 1065 e quelle problematiche da parte del giudice Orzocco Torchitorio di Cagliari, del 1066 (cfr. A. Saba, *Montecassino e la Sardegna* e B.R. Motzo, "Una falsa donazione", pp. 168-175.) porta a ipotizzare che negli anni Sessanta dell'XI secolo ci si stia muovendo ancora in un mondo non normato, in cui i signori sardi agiscono principalmente su loro iniziativa, senza un concertato e codificato accordo col pontefice sui principi e le modalità da seguire per l'introduzione degli ordini monastici nei loro territori. Sono infatti assenti riferimenti a una qualunque presenza o ruolo delle istituzioni ecclesiastiche del giudicato, in primo luogo l'arcivescovo o il vescovo. Anche nel giudicato di Torres si assiste, tra la fine dell'XI secolo e gli inizi del XII, alla stessa evoluzione delle modalità di donazione.

²⁵ Il periodo 1082-1087, fu cruciale per la Chiesa riformista, tale da giustificare i rallentamenti nella realizzazione del progetto pontificio. Dopo la fuga da Roma, incalzato da Enrico IV, Gregorio VII si trovò costretto a rifugiarsi a Salerno, dove morì nel 1085, presso l'infido protettore normanno Roberto il Guiscardo. L'instabilità politica e le difficoltà dei sostenitori del partito riformista, sia nell'Italia settentrio-

Le modalità di questa trattativa e i suoi esiti sono testimoniati dal corpus delle carte di donazione e di conferma conservato ancor oggi negli Archives Départementales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia e questa documentazione (relativa ai rapporti fra giudicato di Cagliari e abbazia di San Vittore di Marsiglia, non solo per l'XI secolo ma anche per quelli successivi, fino al XIII) si presenta agli studiosi come un tutt'uno organico e concatenato, testimonianza di un progetto ecclesiastico e politico molto ben definito dentro i suoi minimi particolari. La documentazione ci testimonia che l'attuazione di tale progetto, di ispirazione pontificia, sancisce la trasformazione dell'esercizio del potere dei vertici del giudicato da una concezione "arcontale" a una propriamente "giudicale", in cui l'arconte/giudice non ricopre più il ruolo di signore unico e indiscusso del territorio da lui governato, ad esempio con la sua ingerenza nelle questioni ecclesiastiche²⁶, ma è costretto ad accettare un nuovo bilanciamento dei poteri, per via dell'inedito e attivo ruolo esercitato dall'arcivescovo e dagli ordini monastici riformati.

A questi principi, che dovevano tenere fede a una ben precisa procedura giuridica nella pratica delle donazioni laiche, doveva attener-

nale che in quella meridionale, fecero si che per buona parte del 1086 non si poté procedere all'elezione di un nuovo pontefice: Matilde di Canossa rimase a lungo fuori gioco per l'azione del re di Germania (consacrato imperatore dall'antipapa Clemente III), mentre Giordano di Capua e Boemondo d'Altavilla combattevano contro il figlio del Guiscardo, Ruggero Borsa. Anche la contrastata elezione di Vittore III rimase praticamente senza esito, a causa della subitanea morte del pontefice. Per tutto lo scenario successivo alla morte di Gregorio e per i contrasti sulla sua successione si veda il breve ma impeccabile quadro proposto da P. Golinelli, "Sulla successione a Gregorio VII", pp. 67-86.

²⁶ La lettera di papa Alessandro II al giudice Orzocco di Cagliari, del 1065 (pubblicata in *Epistolae pontificum romanorum ineditae*, edidit S. Loewenfeld, Lipsiae 1885, epistola 106, pp. 52-53), ci testimonia come alla metà dell'XI secolo il giudice si fosse ricavato il potere di scegliere egli stesso tra i suoi figli i destinatari delle cattedre vescovili, se non addirittura di quella arcivescovile (in un'altra occasione Orzocco definisce l'arcivescovato di Cagliari come "suo", cfr. C. Zedda - R. Pinna, *La Carta*), mentre il pontefice avrebbe dovuto dare la sua formale ratifica, come sembrano lasciare intendere le parole dello stesso Alessandro). Sembra questo un esito locale del più generale conflitto per le investiture ecclesiastiche, che si sarebbe radicalizzato qualche anno più tardi nella lotta fra papa Gregorio VII ed Enrico IV, re di Germania.

si il comportamento del potere civile e di quello ecclesiastico, non solamente nel giudicato cagliaritano ma in tutta la Sardegna giudicale.

Ed è su queste precise procedure giuridiche che ora è il momento di soffermarsi, per metterne in rilievo le specifiche peculiarità.

3. La regola del "controllo incrociato" nelle donazioni laiche della Sardegna giudicale

L'oggetto delle carte volgari sarde²⁷ e delle donazioni in latino dei giudici cagliaritani all'abbazia di San Vittore di Marsiglia è sempre il passaggio di proprietà di fondi rustici e/o di immobili che hanno mantenuto nel tempo una notevole importanza patrimoniale a prescindere da chi ne fosse l'utilizzatore, ma è evidente che la gran parte dei beni immobili di cui si tratta nelle carte risulta essere di proprietà ecclesiastica e non laica.

Questa constatazione relativa al materiale che ci è pervenuto, attesta che è stata soltanto la politica immobiliare di quello che può essere chiamato periodo giudicale "classico" (dall'ultimo quarto dell'XI secolo alla metà del XIII) che si è in piccola parte salvata dal naufragio generale della produzione documentaria di un intero sistema politico organizzato, successivamente destrutturato a partire da pressioni militari esterne, per poi implodere al proprio interno.

Quella di cui è rimasta maggiore traccia è una politica immobiliare a senso univoco: donazioni di laici (giudici, esponenti delle loro famiglie e maggiorenti) a istituzioni ecclesiastiche (secolari e regolari).

Da un primo esame di questa documentazione si è fatta strada l'ipotesi che, come nel resto dell'Europa cristiana, anche nei giudicati sardi sia stato applicato con costanza e sistematicità uno dei cardini di quella che impropriamente viene chiamata "riforma gregoriana" ²⁸:

-

²⁷ Intese, non solo come quelle celebri prodotte nel giudicato cagliaritano, ma anche come quelle carte, sempre redatte in lingua sarda, prodotte nei diversi giudicati per gli enti monastici coi quali strinsero accordi.

²⁸ G. M. Cantarella, *Il sole e la luna*, pp. 331-333. Lo studioso avvisa su come sia sempre opportuno ricordare che "è grazie ad una messa a punto del Capitani del 1965 [...] che non si può usare più l'aggettivo "gregoriano" per indicare indistintamente *tutta* la riforma del secolo XI come si era fatto fino ad allora", cfr. O. Capi-

difendere dal peccato di simonia l'acquisizione da parte di qualsiasi istituzione ecclesiastica, secolare o regolare, dei beni patrimoniali donati da laici²⁹.

Pertanto, l'ipotesi di lavoro che con Raimondo Pinna stiamo proponendo è se sia possibile individuare nelle carte volgari aventi per oggetto i trasferimenti immobiliari, traccia di questa difesa dal peccato di simonia e si possa così dimostrare l'esistenza di una regola procedurale sempre rispettata nella stesura degli atti di donazione o compravendita di immobili da laici ad istituzioni ecclesiastiche; una regola che sia poi applicabile nell'analisi e nella corretta interpretazione delle carte volgari stesse, al fine di attestarne la veridicità, l'interpolazione oppure la falsità, adoperando dunque modalità simili a quelle già seguite per l'analisi della carta volgare del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio (1074)³⁰.

In sintesi, il funzionamento di questa regola del controllo incrociato fra le autorità civile ed ecclesiastica, testimoniata sistematicamente dalla documentazione pervenutaci, segue il seguente percorso procedurale.

In base al suo principio ispiratore fondamentale, la donazione del bene poteva essere fatta dalla maggiore autorità laica, quindi direttamente dal giudice, ma se era di un maggiorente doveva essere confermata dal giudice. Tale pratica è chiaramente rintracciabile nella formula della *assoltura* ampiamente attestata, per esempio, nelle carte volgari cagliaritane. La pratica trova riscontro anche in analoghe donazioni svolte nell'Italia continentale e, seppure non nelle stesse modalità, in Corsica, isola sulla cui situazione sto concentrando la mia attenzione in alcuni studi attualmente in corso.

La donazione doveva essere sempre e comunque perfezionata con

tani, "Esiste un'età "gregoriana"?".

²⁹ La definizione delle caratteristiche di simonia è data con precisione dal contemporaneo H. De Silvacandida, *Adversus symoniacos*, pp. 95-253; naturalmente si vedano i canoni del Sinodo Lateranense del 1059, in particolare il sesto: Nessun chierico o sacerdote doveva giammai ottenere una chiesa per mezzo di un laico, sia gratuitamente, sia a prezzo di danaro" (MGH, *Constitutiones et Acta*, I, 547; G.D. Mansi, XIX, c. 898. Si vedano anche R. Morghen, *Gregorio VII*, pp. 97-103 e A. Perlasca, *Il concetto di bene*, pp. 53 e ss).

³⁰ Si rimanda per questo a C. Zedda - R. Pinna, La Carta.

l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica superiore della diocesi in cui era ubicato l'immobile o il fondo oggetto del passaggio di proprietà. Nelle carte volgari sarde sono attestati due comportamenti non necessariamente compresenti: l'esponente ecclesiastico, cioè l'arcivescovo o il vescovo, è presente alla donazione come testimone e in quanto tale la ratifica; successivamente l'arcivescovo o il vescovo emana una carta in latino, che conferma la transazione immobiliare.

Lo stesso schema si ritrova nelle carte latine di donazione e di conferma all'abbazia di San Vittore di Marsiglia, per la costituzione del suo priorato cagliaritano di San Saturno. Da esse si può ricostruire, nei suoi passaggi essenziali, l'intero iter procedurale della regola. Il riesame di queste prime carte marsigliesi, condotto in alcuni casi sugli originali, consente oggi di seguire praticamente per intero il funzionamento della regola, rivedendo alcune datazioni e chiarendo meglio la presenza degli attori giuridici al loro interno.

La donazione della chiesa di San Saturno e di altri beni è effettuata nel 1089 o, forse, tra il gennaio e il marzo 1088³¹, dal giudice Costantino Salusio con il consenso dell'arcivescovo Lamberto, successore di Giacomo e ispiratore e regista dell'operazione, nonché consigliere del giudice³². Lamberto, per la sua morte improvvisa, non fa in tempo a

vece che nel 1089, si basa sulla proposta di datazione suggeritami da Enrica Salvatori, dell'Università di Pisa, che esclude che a Cagliari si seguisse l'uso dell'incarnazione pisana già in epoca così alta e propone invece l'uso di quella fiorentina, mentre per l'indizione, che nella carta viene indicata come decima, si propone quella genovese, che ci riporta agli inizi dell'anno 1088, nonostante il documento presenti la data 1089. Per i complicati sistemi cronologici in uso fra XI e XII secolo rimando all'esaustivo M. Calleri, "Gli usi cronologici genovesi", pp. 25-100. Fra i tanti documenti riportati nell'Appendice, rappresentanti una varietà notevole di usi cronologici, ve ne sono diversi in cui ricorre l'uso dell'incarnazione fiorentina con indizione genovese. A titolo di esempio si propone il n° 178, del 1089, aprile 20, coevo alle carte marsigliesi: «hanno [sic] ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo nono, duodecimo kalendas madii, indicione undecima». La Calleri lo data secondo lo stile volgare o fiorentino con indizione genovese, benché non escluda l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

³² Archives Départamentales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia, Fondo San Vittore, in seguito ADMar., 1. H. 61., n. 292. Il documento, come gli altri relativi ai rapporti Cagliari – San Vittore dei secoli XI-XIII, è sicuramente redatto a Cagliari da personale che, a prescindere dalla sua provenienza geografica e culturale, segue gli

redigere la sua carta di conferma delle donazioni, questa, almeno, sembra essere la spiegazione più logica per l'assenza della conferma arcivescovile dell'atto fondante il priorato di San Saturno di Cagliari, un documento che non può ragionevolmente essere stato perduto dall'archivio marsigliese, vista l'attentissima cura con cui vennero conservati tutti i documenti sui rapporti Cagliari – Marsiglia fra XI e XIV secolo. Di questa eventuale conferma arcivescovile, tra l'altro, non sono sopravissute nemmeno delle copie, fatto che lascia propendere per la sua mancata redazione.

Il compito di confermare da parte arcivescovile le donazioni all'abbazia marsigliese venne assunto dal successore di Lamberto, Ugo, con una carta arcivescovile pervenutaci in due esemplari (dei quali uno pare essere una copia) di problematica datazione³³. Di Ugo è ora possibile leggere anche la sottoscrizione, quale autorità consenziente, nella parallela carta di Costantino Salusio del 1089³⁴. In essa il giudice, insieme alla sua nuova e necessaria conferma delle donazioni, che in pratica riprende la procedura da dove si era interrotta, ricorda l'iniziativa di suo padre, Orzocco Torchitorio, e dell'arcivescovo Guglielmo, databile a una decina di anni prima, di costituire il monastero dei Santi Giorgio e Genesio. L'edizione di questo docu-

usi locali e non marsigliesi, per l'inserimento della *datatio* nell'escatocollo invece che nel protocollo, come avviene per i contemporanei documenti sicuramente redatti in ambiente marsigliese. L'arcivescovo Lamberto si definisce «huius rei inceptor et praeceptor, ac secundum Deum consiliator fui». P. Tola, *CDS*, I, doc. XVIII, p. 162, nota 1, confonde Lamberto con Daiberto arcivescovo di Pisa, senza tenere conto che fino al 1092 la Chiesa pisana non aveva ancora ricevuto la dignità metropolitica. Accoglie tale interpretazione A. Boscolo, *L'abbazia di San Vittore*, pp. 31-37; più recentemente G. Colombini, *Dai Cassinesi ai Cistercensi*, pp. 60-62, riprende a sua volta l'interpretazione di Boscolo. La pergamena è purtroppo mancante dei margini destro e sinistro nella parte alta, per cui la sua trascrizione completa deve dipendere oggi in parte da quelle effettuate in passato. Si preferisce qui la lezione di M. Guerard, *Cartulaire*, doc. n° 1006, pp. 464-465, che corregge alcune imprecisioni di E. Marténe - U. Durand, *Veterum Scriptorum*, coll. 524-526.

³³ ADMar., 1. H. 60., n. 288 (datata: 1090 aprile 22, indizione XIII, anno dell'incarnazione) e 289 (datata: 1089 aprile 22, indizione XII, anno dell'incarnazione); cfr. E. Cau, "Peculiarità e anomalie", pp. 365-367 e nota 118, c.

³⁴ ADMar., 1. H. 61., n. 291.

mento data da Marténe –Durand³⁵, oltre a contenere numerose imprecisioni nella trascrizione, dimentica l'ultima riga del testo, che presenta, leggibile anche se con molta fatica per via della quasi totale scoloritura dell'inchiostro, la sottoscrizione dell'arcivescovo, finora di fatto sconosciuta: «Ego Ugo [Karalitane Ecclesie archiepiscopus] hanc donacionem laudo et firmo Et [... ...] offero gratiam et devocionem³⁶».

Riassumendo: la procedura prevedeva una carta di donazione giudicale, contenente l'assenso dell'arcivescovo e, successivamente, una carta di conferma arcivescovile, contenente l'assenso del giudice, per cui le due più alte autorità del giudicato ponevano in essere una vera e propria verifica incrociata dei loro atti, la quale, se incompleta o imperfetta, poteva portare al blocco o addirittura all'invalidazione della concessione del bene all'ente beneficiario. Il timore di una nuova interruzione nella procedura per il passaggio dei beni al costituendo priorato di San Saturno, dopo le difficoltà del decennio 1079-1088, spinse evidentemente l'abbazia di San Vittore a richiedere in tempi rapidi il completamento formale della procedura, con l'indispensabile assenso del nuovo arcivescovo cagliaritano.

Al termine di questo iter piuttosto complesso, il passaggio di proprietà doveva essere ratificato dalla massima autorità della chiesa: il pontefice. La continua richiesta al pontefice neoeletto di conferma dei beni posseduti specialmente da parte delle istituzioni monastiche costituisce la prova dell'importanza di questa ratifica di secondo grado. Purtroppo, per i problemi di dispersione della documentazione pon-

³⁵ E. Marténe - U. Durand, *Veterum Scriptorum*, coll. 523-524. La collega Maria Rossana Rubiu mi ha precisato che purtroppo questo documento è stato l'unico che non ha potuto consultare in originale, per le sue cattive condizioni di conservazione. La lettura ancora incompleta che qui si anticipa, in attesa di una nuova missione agli Archives Départementales per l'esame dall'originale, è basata su una fotoriproduzione ad altissima risoluzione, gentilmente concessa a Raimondo Pinna dall'archivio marsigliese.

³⁶ Il passo tra parentesi quadre è quasi completamente illeggibile dal documento ma ricostruibile, per deduzione, dalla sottoscrizione di Ugo nella sua carta di conferma del 1089-1090. Per le trascrizioni e l'esame dei documenti marsigliesi dei secoli XI-XII si rimanda a C. Zedda - R. Pinna, *La testimonianza di una regola*.

tificia tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo³⁷, non rimane traccia delle ratifiche dell'epoca di Urbano II, Pasquale II e Gelasio II, ma da Callisto II in poi, le ritroviamo abbastanza regolarmente fra la documentazione prodotta dalla Sede Apostolica.

La procedura applicata in Sardegna appare ferrea, mentre nell'Italia continentale la conferma viene direttamente demandata al pontefice, anche se i vescovi sembrano comunque dimostrare un accordo preventivo³⁸.

L'applicazione della regola è una costante fin dall'inizio del periodo giudicale "classico": essa è chiaramente riscontrabile nel giudicato cagliaritano con le donazioni dei giudici al monastero di San Vittore di Marsiglia, e nel giudicato di Torres con le donazioni, sia di giudici sia di privati, al monastero di Montecassino e a quello di San Salvatore di Camaldoli. L'articolazione della regola, in sostanza, permette di studiare la documentazione del periodo giudicale "classico" inserendola in un sistema estremamente coerente per ordine e sicurezza giuridica e, soprattutto, sempre verificabile per stabilire la sua genuinità³⁹.

³⁷ Si veda per questo U.R. Blumenthal, *Papal registers*, p. 147; Idem, *Papal reform and canon law*, sezione XV. Altri problemi furono generati dalle lotte fra papi e antipapi sostenuti dall'impero e che portarono a reciproche *damnatio memoriae*, cfr. M. Stroll, *Popes and Antipopes*; U.R. Blumenthal, *La lotta per le investiture*.

³⁸ Cfr. alcuni documenti camaldolesi pubblicati in (a cura di L. Schiaparelli - F. Baldasseroni), *Regesto di Camaldoli*, I, docc. 373, p. 150 e 388, p. 157; (a cura di L. Schiaparelli - F. Baldasseroni), *Regesto di Camaldoli*, II, docc. 666, pp. 14-15; 667, pp. 15-16; 669, p. 17 e 671, pp. 18-19. Si vedano anche le considerazioni di G. Vedovato, *Camaldoli e la sua congregazione*.

³⁹ In questo senso occorrerà forse stemperare l'affermazione di E. Cau, "Peculiarità e anomalie", p. 332, nota 52, per il quale «Il termine "cancelleria" [...] per indicare l'organizzazione burocratica dei giudicati sardi, non deve far pensare nel modo più assoluto a strutture complesse simili a quelle attive in questo stesso periodo al servizio di re/imperatori o dei pontefici. Quelle dell'isola vanno pensate come organismi estremamente semplici che i giudici utilizzano comunque fra XI e XIII secolo in modo non esclusivo, appoggiandosi anche, per la gestione dei rapporti con le istituzioni esterne, ai notai continentali». Tuttavia occorre osservare che anche la cancelleria pontificia vera e propria nasce solamente nella seconda metà del XII secolo, pur avendo le sue radici nei periodi precedenti, come avverte E. Pasztor, *La Curia Romana*, pp. 2; 7-8. Poco convincenti, invece, le interpretazioni deterministiche del pur valido A. Mastruzzo, "Un "diploma" senza cancelleria", pp. 1-32 e Idem, "Una

Laddove individuiamo qualcosa di anomalo o diverso, parzialmente o totalmente, rispetto alla procedura espressa nel procedimento sopra descritto, lì troviamo solitamente un documento non originale (regesto o copia tarda) oppure falso o privo di quei caratteri intrinseci ed estrinseci che appaiono regolarmente e sistematicamente negli originali. Tale passaggio si configura come una sorta di controprova, utile alla conferma del funzionamento della regola stessa.

Come detto, l'applicazione di tali modalità appare ferrea durante tutto il periodo giudicale "classico", ma nel 1118 la lettera dell'arcivescovo Guglielmo ci testimonia che, a un certo punto, a Cagliari la regola non venne rispettata dal giudice Mariano e dalle altre autorità laiche del giudicato, per cui l'arcivescovo cagliaritano interviene presso il pontefice affinché come prima cosa, venga interrotta la procedura messa in atto dal giudice, non ratificandola col *placet* finale della Sede Apostolica e quindi si intervenga perché la corretta regola procedurale sia ripristinate e rispettata⁴⁰.

Ed ecco che arriviamo a esaminare i contenuti della lettera di Guglielmo relativi alla violazione di questa regola.

4. La regola non rispettata e la denuncia dell'arcivescovo Guglielmo

Abbiamo visto come Guglielmo racconti al pontefice delle spoliazioni subite per mano laica e con l'avvallo del giudice di numerosi beni un tempo pertinenti all'*Ecclesia Caralitana*, fra questi, recentissimo un *monasterium castarum*. L'arcivescovo racconta inoltre della prepotenza dei monaci marsigliesi, che detenevano ingiustamente beni dell'arcivescovado senza prestare alla sua persona la dovuta obbedienza. Neanche il precedente intervento di papa Pasquale II, sicu-

postilla sarda", p. 170, sui giudici sardi più abili nel difendere i loro diritti con la spada piuttosto che con la carta. Si tratta di visioni improprie perché ritengono il mondo giudicale privo di ogni sorta di cultura giuridica che non fosse quella dell'ordalia, e che sottovalutano inoltre la predominante presenza della Chiesa come istituzione e come cancelleria arcivescovile, da sempre attiva nel territorio, e la stretta osmosi esistente tra attori ecclesiastici e attori laici.

 $^{^{\}rm 40}$ «quatinus supra memorate Ecclesie sua in integrum restituerent et restituta firmiter regerent atque in statu suo conservarent».

ramente avvertito da Guglielmo o dal suo predecessore⁴¹, aveva sortito gli effetti desiderati e nel 1118 la situazione dei rapporti fra Chiesa e potere civile nel giudicato cagliaritano era divenuta fortemente tesa, tale da generare anche timori che alle orecchie del pontefice potessero arrivare notizie non fondate sul reale stato dei rapporti fra arcivescovado, potere civile ed istituzioni monastiche, come si intuisce dalla preoccupazione da parte di Guglielmo di avvertire Gelasio a non credere a eventuali altre versioni dei fatti che i monaci marsigliesi potrebbero esporgli⁴². L'arcivescovo avrebbe anche voluto recarsi personalmente dal pontefice, in modo da discutere con lui della grave situazione, ma, a suo dire, le condizioni economiche dell'*Ecclesia Caralitana* erano talmente difficili da impedirgli di partire per Roma⁴³.

_

⁴¹ La cronologia degli arcivescovi cagliaritani si presenta piuttosto complessa da ricostruire, soprattutto per i problemi di datazione delle carte marsigliesi dell'XI secolo (sulle quali si tornerà ampiamente in C. Zedda - R. Pinna, *La testimonianza di una regola*). A Giacomo, sicuramente nominato da papa Gregorio VII, era succeduto Lamberto, continuatore del progetto pontificio per l'ingresso dei vittorini a Cagliari; morto Lamberto, gli era rapidamente succeduto Ugo, che nel 1089-1090 ratificava gli accordi già lodati da Lamberto. Quindi abbiamo un Gualfredo, dal quale venne probabilmente duplicato il nome dell'Alfredo già ricordato, inserito nell'interpolazione della carta di Orzocco Torchitorio. A Gualfredo succedette infine Guglielmo, protagonista del presente studio.

⁴² «Si quis autem monachorum de Massilia ad vos venerit et aliter quam diximus nostra et sua enarraverit facta, si placet vobis credere nolite, quia, credite nobis, nulla vobis nisi vera scripsimus».

⁴³ «Ad pedes beati Petri venire supra omnia desideramus sed multis de causis precipue debitis Ecclesie et inopia prepediti venire hoc in tempore non possumus». Difficile accertare se queste parole corrispondano alla realtà o, al contrario, siano una formula retorica utilizzata da Guglielmo per accentuare lo stato di gravità generale della situazione nella sua arcidiocesi e più in generale nel giudicato cagliaritano. Infatti, qualche mese dopo, nel mese di settembre, quando Gelasio II si recherà a Pisa, per la consacrazione della cattedrale di Santa Maria e per la riconcessione alla Chiesa pisana dei diritti di consacrazione dei vescovi della Corsica, alle solenni celebrazioni accorsero anche molti vescovi e religiosi della Sardegna, forse lo stesso arcivescovo Guglielmo. Per le notizie riguardo all'iniziativa di Gelasio in favore di Pisa, cfr. G. Scalia, "La consacrazione della cattedrale pisana", pp. 3-8 e la sua importante bibliografia; R. Volpini, "Documenti"; C. Zedda, "Creazione e gestione dello spazio tirrenico".

Alla base della denuncia di Guglielmo⁴⁴, dunque, vi era la precisa violazione delle normative in uso nel giudicato cagliaritano come negli altri giudicati sardi, in particolare, non era stata rispettata la regola procedurale per la trasmissione di beni alle istituzioni religiose.

Nella sua lettera Guglielmo specifica in due occasioni che la regola non è stata rispettata e le elenca chiaramente:

Sancti Saturnini monachi prefate bona Ecclesie fere omnia importune et contra patrum decreta per manum laicam habent et possident et quod intolerabilius est, nullam super his male possessis reverentiam, nullam nobis exhibent obedientiam.

In questo passo della lettera si dicono quattro cose importantissime:

- 1) L'azione sui *bona Ecclesie Caralitane*, della quale hanno goduto i monaci marsigliesi, è stata attuata in modo inopportuno (*importune*) e soprattutto contro i *patrum decreta*, cioè contro quanto stabilito dalle disposizioni pontificie.
- 2) L'azione è stata portata avanti *per manum laicam*, cioè dalle autorità civili e solamente da esse, senza che l'autorità ecclesiastica fosse stata interpellata o tenuta in considerazione e, naturalmente, l'arcivescovo non ha prestato alcuna ratifica a simili atti. Sembrerebbe che, in questo primo caso, le autorità laiche non debbano essere ricondotte direttamente al giudice, bensì ai *mayorales* locali, giacché quando si tratterà di un'azione propria del giudice verrà adeguatamente specificato, come si vedrà di seguito⁴⁵.
- 3) Il possesso dei monaci marsigliesi è da considerarsi illegittimo (*male possessis*), un'affermazione molto grave ma ponderata nei confronti del priorato vittorino.
- 4) All'autorità arcivescovile non è stata prestata e continua a non essere prestata alcuna obbedienza, cioè la donazione (secondo i det-

_

⁴⁴ «aperte denuntiamus», afferma esplicitamente Guglielmo.

⁴⁵ Ma intanto è importante riconoscere un ruolo e un'intraprendenza dell'aristocrazia cagliaritana dei *mayorales*, che segue una sua personale politica di rapporti con gli enti monastici stanziati nel territorio, fino ad arrivare a imporre delle situazioni territoriali forti e in contrasto con i diritti dell'arcivescovado.

tami pontifici una vera e propria alienazione) non è mai stata formalmente normalizzata, cercando magari di ridiscuterla di concerto fra potere civile ed ecclesiastico.

Subito dopo troviamo un'altra testimonianza di inosservanza della regola, della quale hanno approfittato ancora una volta i monaci marsigliesi. La versione del passo in questione ci è stata tramandata, come detto all'inizio, nelle due versioni differenti pubblicate da Dormeier e Volpini, che riportiamo l'una di seguito all'altra:

Ad hec monasterium castarum *a manu iudicis* noviter accepere (trascrizione Dormeier)

Ad hec monasterium castarum *Amani* iudicis noviter accepere (trascrizione Volpini)

Questo passo ha rappresentato un vero rebus per la storiografia sulla Sardegna giudicale, per le difficoltà nel riconoscerne la vera natura. Finora era stata recepita, praticamente da tutti gli studiosi che si sono interessati alla lettera, la sola trascrizione di Volpini⁴⁶, nella quale si farebbe cenno a un giudice Amano altrimenti sconosciuto e di problematico inserimento all'interno delle peraltro già complesse genealogie del giudicato cagliaritano⁴⁷.

Grazie a una nuova analisi compiuta direttamente sul documento originale, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana⁴⁸, siamo

⁴⁶ Compreso chi scrive, cfr. C. Zedda - R. Pinna, "La nascita dei giudicati", p. 77.

⁴⁷ R. Turtas, "I giudici sardi", p. 256 e nota 160, lo propone come "forse vissuto nella prima metà dell'XI secolo", non collocandolo tuttavia nella genealogia dei giudici cagliaritani da lui preparata e mantenendosi dunque prudente su una sua reale esistenza.

⁴⁸ Desidero ringraziare vivamente il Direttore del Dipartimento dei codici manoscritti della Biblioteca apostolica Vaticana, Dottor Paolo Vian e il personale della Biblioteca, in particolare Ilaria Ciolli, Elena Guerra e Andrea Zucchi, per la grandissima cortesia e disponibilità nell'avere messo a mia disposizione un manoscritto altrimenti non consultabile per le sue condizioni di conservazione. Ringrazio, ancora, Irmgard Schuler, della sezione riproduzioni fotografiche, per la preziosa consulenza nel trovare la soluzione più efficace per la riproduzione del documento in versione digitale. Ringrazio, infine, il ragioniere Riccardo Luongo, dell'ufficio dirit-

oggi in grado di confermare la validità della proposta di Dormeier rispetto a quella di Volpini. Infatti si riesce a leggere nel testo il seguente passo: «Ad hec monasterium castarum a manu iudicis noviter accepere, unde iudex amicitia eorum et precibus abbatissa cum multis castis turpiter expulit⁴⁹».

Questa diversa lettura permette di far riacquistare il suo vero senso al passo, significando che il monastero delle caste, del quale si sta parlando, era stato consegnato ai monaci marsigliesi esclusivamente dalla mano del giudice, cioè da Mariano Torchitorio, colui che regnava durante il magistero del vescovo Guglielmo e senza il consenso di quest'ultimo⁵⁰.

Ancora una volta l'azione del giudice ledeva l'applicazione della regola del controllo incrociato fra l'autorità civile ed ecclesiastica, che in Sardegna, come visto, è testimoniata sistematicamente dalla documentazione pervenutaci.

Insomma, l'arcivescovo, con la sua lettera, insieme a tutte le altre interessantissime notizie sull'organizzazione civile e religiosa del giudicato di Cagliari e dell'arcidiocesi cagliaritana, espone una vera e propria denuncia, di fronte al pontefice Gelasio II, dichiarando che le ultime azioni mosse dal giudice Mariano e dai suoi *mayorales* avevano comportato una palese violazione della regola vigente e chiarisce in modo esplicito che tali azioni si configuravano come delle vere e proprie alienazioni per mano laica e non come donazioni che avrebbero dovuto muoversi all'interno di un meccanismo giuridico ben

ti di pubblicazione, per la grande cortesia nel facilitare le operazioni di fotoriproduzione e di rilascio dei diritti di utilizzo del documento.

⁴⁹ Il passo è finalmente leggibile con certezza, seppure con una certa fatica, con l'ausilio della lampada di Wood (cfr. le note alla trascrizione del documento).

⁵⁰ Secondo H. Dormeier, *Montecassino und die laien*, p. 257, nota 4, il documento legale di donazione non è ovviamente consegnato (si intende da parte dell'arcivescovo [N.d.T]) ed anche dalle conferme delle possessioni dell'arcivescovo Guglielmo e di Callisto II per S. Saturno non è evidente intorno a quale monastero di religiose si discuta nella lettera. Il dato saliente, qui, è che anche Dormeier vede nell'azione del giudice Mariano una palese infrazione della regola, alla quale l'arcivescovo Guglielmo non presta la sua conferma legale. Cfr. anche il capitolo: *III. Beeinflussung der Schenker. I. Beeinflussung durch Cassineser Äbte und Mönche*, alle pp. 67-71. Ringrazio il professor Dormeier per aver discusso con me queste interpretazioni, sulle quali abbiamo concordato.

preciso e sperimentato.

In tal senso si comprende meglio la proposta di Guglielmo di convocare un sinodo di tutti gli arcivescovi e vescovi della Sardegna, proposta che i monaci cassinesi avevano rifiutato e alla quale avevano risposto con sprezzanti minacce. Quello che qui interessa porre in rilievo è la probabile natura di questo sinodo. È da credere, infatti, che la presenza in una solenne riunione di tutto il clero isolano servisse a ribadire e confermare come anche negli altri giudicati non erano perseguite pratiche di alienazione dei beni ecclesiastici nei modi pretesi dai cassinesi né come quelli subiti dall'arcivescovado cagliaritano, contrari alla volontà romana⁵¹. Cioè, si intendeva ribadire, attraverso una sentenza canonica⁵², l'autorità di una regola nata su i-spirazione pontificia negli ultimi decenni dell'XI secolo.

Non sappiamo esplicitamente come si concluse la disputa fra arcidiocesi cagliaritana e priorato vittorino di San Saturno, relativamente al monastero delle caste, ma il suo esito finale è ricavabile da quanto le fonti ci dicono, o meglio, da quanto non ci dicono.

Innanzitutto, nel documento cronologicamente più vicino alla lettera dell'arcivescovo Guglielmo, la concordia fra arcivescovado e priorato di San Saturno, del 1119, alla presenza del legato pontificio Pietro di Santa Susanna, non si nomina un *monasterium castarum*⁵³.

⁵¹ Nella lettera di Guglielmo si allude a una possibile primazia, almeno di fatto, dell'arcivescovo cagliaritano sugli altri presuli sardi. Guglielmo, infatti racconta a Gelasio della sua idea di convocare tutto il clero episcopale sardo per risolvere i problemi da lui esposti e così scrive al pontefice: «archiepiscopos Turrensem et Arvorensem cum suis suffraganeis, si eis placeret [ai cassinesi, N.d.T.], convocare disposuimus», dove il verbo "disponemmo" dà l'idea di un potere di richiamo verso gli altri arcivescovi isolani, almeno a scopo consultivo.

⁵² «ut secundum archiepiscoporum sententiam Sulcitanus episcopus iuste et canonice illi [i cassinesi N.d.T.] responderet».

⁵³ E. Marténe - U. Durand, *Veterum Scriptorum*, coll. 657-658. A. Boscolo, *L'abbazia di San Vittore*, p. 56, vede in questo atto, parimenti a quello analogo del 1141, una immotivata umiliazione da parte dell'arcivescovo cagliaritano. In realtà, nel documento, che si configura come un vero e proprio *privilegium* da parte dell'arcivescovo cagliaritano, il monastero marsigliese vedeva riconosciuti vecchi e nuovi possessi nel cagliaritano, mentre l'arcivescovado otteneva garanzie sul suo ruolo di supervisore della politica ecclesiastica nel giudicato, oltre che una serie di privilegi formali e di oneri che il priorato di San Saturno avrebbe dovuto rispettare nei con-

Anche nella bolla di papa Callisto II di conferma dei beni vittorini in Sardegna (1120) non vi è traccia di una conferma di concessione di un *monasterium castarum*⁵⁴.

Infine, pure nei documenti sui rapporti fra autorità cagliaritane e vittorini marsigliesi degli anni successivi, non vi è traccia del monastero.

A questo punto, pare evidente che Callisto, succeduto a Gelasio nel febbraio del 1119 abbia esaminato attentamente i contenuti della disputa e verificato che la donazione dei giudici cagliaritani al priorato di San Saturno (e quindi all'abbazia di San Vittore di Marsiglia) era stata effettuata senza osservare le regole relative alla trasmissione da parte laica di beni agli enti ecclesiastici. Di conseguenza, il pontefice dovette invalidare la donazione del monastero da parte dei giudici, non inserendola ovviamente all'interno del suo documento di conferma dei beni all'abbazia marsigliese.

Resta sul campo un quesito al quale è imprescindibile rispondere: Perché il giudice decide di violare la regola e favorire pesantemente gli interessi del priorato di San Saturno?

Probabilmente le ragioni dello strappo affondano le radici nel tentativo da parte dei giudici di percorrere una politica in qualche modo

fronti dell'*Ecclesia Kalaritana*. La concordia, ratificata dalla solenne consacrazione dell'altare maggiore della basilica di San Saturno, a trent'anni dall'insediamento dei vittorini a Cagliari, metteva in evidenza, oltre al forte simbolismo racchiuso nell'evento, anche il ruolo di pacificatore del legato pontificio, impegnato in un'analoga azione politica fra Chiesa pisana, Genova e la Corsica (rimando per questo a C. Zedda, "Creazione e gestione dello spazio tirrenico"). Indubbiamente l'accordo era di tale importanza che richiese la presenza a Cagliari dei vescovi di Santa Giusta e Bisarcio, in rappresentanza delle arcidiocesi arborense e turritana. La partecipazione di questi due personaggi, secondo A. Boscolo, *L'abbazia di San Vittore*, p. 53, era dovuta al fatto che il vescovo di Santa Giusta era forse un monaco di San Vittore, mentre il vescovo di Bisarcio ospitava all'interno della sua diocesi il priorato vittorino di San Nicola di Guzule.

⁵⁴ E. Guérard, *Cartulaire*, n. 850, pp. 241-242, documento che presenta altre significative modifiche rispetto a quanto contenuto nel *privilegium* di Guglielmo e sulle quali si ritornerà in studi futuri. Per l'esame di questi documenti e del contesto in cui vennero redatti, si vedano le belle ricostruzioni operate da B. Schilling, *Guido von Vienne*, con le sue utili mappe e un'ottima bibliografia, e M. Stroll, *Calixtus II*, per un'interpretazione inedita e un po' fuori dagli abituali schemi storiografici.

autonoma rispetto alle invadenti pressioni della Sede Apostolica, che si erano concretizzate con il fare accettare i dettami romani ai predecessori di Mariano: suo nonno Orzocco e suo padre Costantino.

Forse già quest'ultimo dovette dare segnali di insofferenza per le intromissioni pontificie nell'amministrazione del suo regno, se prendiamo per valide le considerazioni proposte da diversi studiosi su una oggi scomparsa carta della fine dell'XI secolo, contenente la solenne dichiarazione di Costantino di voler abbandonare, d'ora in avanti, «in manu Dei omnipotentis et beati Petri», tutte le «pessimas consuetudines» dei suoi antenati e degli altri giudici sardi⁵⁵.

Tali pessime consuetudini riguardavano il tenere presso di sé concubine, perpetrare omicidi, contrarre matrimoni senza riguardo all'impedimento di consanguineità.

Ma il punto principale era soprattutto un altro e riguardava l'onore da prestare alla Sede Apostolica. E per "onore" si intendeva qualcosa di più pratico del rispetto di una corretta condotta morale. Il giudice, infatti avrebbe consentito che vescovadi, chiese e presbiteri venissero governati secondo i canoni, a onore di Dio e del beato Pietro e, soprattutto, avrebbe dovuto consegnare fedelmente, d'ora in avanti, le decime e le primizie spettanti alle chiese⁵⁶.

Venivano toccati, insomma, i veri e propri "mattoni fiscali" del potere della Chiesa Romana in Sardegna e se Costantino prometteva di abbandonare tali consuetudini vorrebbe dire che fino a quel momento le aveva perpetuate, con conseguente danno per la Sede Apostolica, nonostante solo qualche anno prima il giudice avesse fatto entrare definitivamente i vittorini di Marsiglia all'interno del giudicato cagliaritano, come nei desideri pontifici.

⁵⁵ Il documento non è al momento rintracciabile negli Archives Départamentales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia, cfr. l'edizione in E. Marténe, U. Durand, *Veterum Scriptorum*, cit., col. 526; P. Tola, *CDS*, I, XVI, pp. 160-161. Collega questo avvenimento alla venuta di Daiberto in Sardegna per il sinodo di Torres del 1093 M. Matzke, *Daibert von Pisa*, p. 208: «Probabilmente 1093 o 1097: Indagini e gestione di un sinodo, come legato pontificio per la Sardegna, in cui conferma la scomunica del giudice Torchitorio di Gallura, e forse dispone l'obbligo al giudice Costantino di Cagliari di attenersi ai principi di riforma della Chiesa».

⁵⁶ Per un'interpretazione in questo senso si veda R. Turtas, "La cura animarum", pp. 359-404.

Si può pensare, tuttavia, che il significato potrebbe essere anche un altro, cioè che questa promessa da parte dell'autorità giudicale, sulla quale già Alessandro II e Gregorio VII avevano insistito nei confronti del giudice Orzocco, costituisca una sorta di *conditio sine qua non* per il riconoscimento ai giudici della legittimità a governare, al momento della loro successione al trono giudicale.

A prescindere dal reale significato della promessa di Costantino⁵⁷, probabilmente la chiave di comprensione del suo strappo andrà ricercata davvero all'interno degli enigmatici primi anni del XII secolo, il cui studio dovrà per questo essere reimpostato secondo problematicità differenti da quelle finora proposte. Un compito che esula dalla breve trattazione qui presentata.

Quel che può dirsi, in sede conclusiva, è che l'accordo fra arcivescovado cagliaritano e priorato di San Saturno (e quindi abbazia marsigliese), si chiudeva con una parziale vittoria del'arcivescovado, che riusciva a riportare lo stato dei rapporti con i vittorini a quello iniziale del 1088-1089⁵⁸, un capitolo dell'annosa disputa fra l'arcivescovado stesso e il priorato di San Saturno, disputa che avrebbe conosciuto altri momenti difficili per tutto il secolo XII.

5. Edizione della lettera: criteri di trascrizione

Si è scelto di proporre una trascrizione molto conservativa del testo originale, inserendo tuttavia la punteggiatura in modo da ottenere una lettura adatta all'uso moderno. Riguardo allo scioglimento delle abbreviazioni, si è adottato un sistema che rendesse la lettura del testo meno pesante, preferendo inserire le lettere mancanti in corsivo piuttosto che tra parentesi tonde, un uso ormai prevalente nelle edizioni dei documenti⁵⁹.

⁵⁷ Espressa in un documento conservato dai vittorini di Marsiglia ed è anche questo un dato sul quale riflettere, per chiedersi come mai un documento di tal genere riguardi la potente abbazia marsigliese.

⁵⁸ Come ricorda l'arcivescovo Guglielmo all'inizio del suo *privilegium*: «ut que-madmodum nostra volumus ita et antecessorum nostrorum statuta servare debemus» (E. Marténe - U. Durand, *Veterum Scriptorum*, col 657).

⁵⁹ Si veda come esempio Giulia Ammannati - Antonino Mastruzzo - Ernesto Stagni

Gli *et*, presenti senza che l'estensore della lettera segua una formula fissa, sia nella forma estesa che in quella abbreviata con la nota tironiana, sono stati invece trascritti senza indicare l'eventuale scioglimento del segno tachigrafico.

Si è quindi utilizzata la forma maiuscola per i nomi di persona e di luogo, laddove l'estensore non segue una regola fissa per elencarli.

Per fornire una lettura più piana e scorrevole, è stata proposta una seconda trascrizione, liberata dell'intero apparato note, dei segni di abbreviazione, di divisione fra le righe e delle parentesi quadre che distinguevano il passo sul *monasterium castarum*. Infine, si è suddiviso il testo in capoversi, per evidenziare i differenti temi toccati dall'arcivescovo Guglielmo nella sua narrazione.

6. Riferimenti archivistici e paleografico-diplomatistici

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Vaticano Latino n. 14586, f. 10r., [Cagliari, 1118 luglio-settembre]

Originale. Pergamena, taglio rettangolare, dimensioni: 195x180 mm⁶⁰. Restaurata. Condizioni di conservazione non buone; molto chiara nel recto, più scura nel verso; vistose macchie di umidità lungo gran parte del supporto. Rilegata all'interno del codice insieme a un gruppo di altre quattro lettere.

Scrittura minuscola italiana del XII secolo⁶¹, scolorita e in più punti leggibile solamente con l'ausilio della lampada di Wood. Le singole lettere sono molto ravvicinate fra di loro, generando talvolta problemi nell'esatta separazione e nel raggruppamento in parole.

Sul verso, di mano del XII secolo: Felicis et Adaucti⁶²

⁽a cura di), Lettere originali del Medioevo latino.

⁶⁰ Per H. Dormeier, *Montecassino und die laien*, p. 256, le misure risultano: 19,5 x 17,5 cm.

⁶¹ Del *Gruppo M*, secondo le categorie adottate da Galland nella sua analisi descrittiva delle scritture rinvenute nel *Sancta Sanctorum* lateranense, cfr. B. Galland, *Les authentiques*, p. 157.

⁶² Si tratta dei nomi dei santi dei quali furono raccolte le reliquie per essere conservate all'interno della pergamena, collocata, insieme alle altre reliquie e oggetti preziosi, all'interno dell'arca di papa Leone III.

Edizioni: H. Dormeier, *Montecassino*, cit., n. VII, pp. 256-259; R. Volpini, *Documenti*, cit., n. V, pp. 259-261.

7. Trascrizione

Summo et universali pontifici Gelasio secundo. Guillelmus Caralitane Ecclesie archiepiscopus licet indignus debite obsequium servitutis. Quantam ruinam / quantasque tribulationes et inopias Caralitane quondam potens et honorata Ecclesia et passa sit et nunc maxime patiatur verbis enarrare / vel litteris denotare verecundamur et erubescimus. Sed unde predicta doleat Ecclesia quave gravetur iniuria ignorato nemo ei / plena potest conferre subsidia. Iccirco vestre auribus pietatis Caralitane casus Ecclesie partim patefacere non tam absque rubore aggredimur. / Audistis catholice pater Ecclesie et ut credimus bene scitis quoniam Sancti Saturnini⁶³ monachi prefate bona Ecclesie fere omnia importune et contra / patrum decreta per manum laicam⁶⁴ habent et possident et quod intolerabilius est, nullam super his male possessis reverentiam nullam nobis / exhibent obedientiam [Ad hec monasterium castarum a manu⁶⁵ iudicis noviter accepere, unde iudex amicitia eorum et precibus abbatissa cum multis castis turpiter expulit]66. Scitis quoque67 et, sicut in nostra est mente,

⁶³ Prima menzione della chiesa con questa dicitura e non con quella di *Sancti Saturni*, fino a questo momento utilizzata, ad esempio nelle carte marsigliesi dell'XI secolo. Il nome *Saturnini* sarà utilizzato, in alternativa a *Saturni*, anche negli anni seguenti.

⁶⁴ Volpini integra per correzione le finali di *manum laicam*, non individuando i segni abbreviativi per le nasali, che sono invece visibili, anche senza l'ausilio della lampada di Wood. Invece Dormeier, che scrive *manum laicam*, sceglie di non segnalare nella sua trascrizione lo scioglimento delle abbreviazioni, in questo passo come in tutta la sua trascrizione.

⁶⁵ La lettura di *a manu* è sicura ed esclude in particolare la possibilità che l'ultima lettera della parola sia una *i* (per *Amani*), poiché è visibile, sia pure con una certa fatica, la seconda astina della *u*, collegata alla prima da un trattino ormai quasi totalmente sbiadito ma individuabile con l'ausilio della lampada di Wood.

⁶⁶ Il passo fra parentesi quadre è aggiunto da Guglielmo a fine lettera e richiamato attraverso l'uso di una croce nel testo e all'inizio del passo da lui aggiunto.

⁶⁷ Volpini: quo(q)ue.

satis recolitis qualiter beate memorie dominus noster Paschalis iudicem / Marianum et eius uxorem Preziosa paterna commonuit dilectione et commonendo eis precepit quatinus supra memorate ecclesie sua / in integrum restituerent et restituta firmiter regerent atque in statu suo conservarent. Quod aliqua ex parte eos fecisse et ex maiori non / fecisse aperte denuntiamus. Iustitiam igitur beati Petri suppliciter expetimus et exoramus atque immensam eius super nos clementiam invocamus ut / paterna nos dilectione foveat et, ut Deo ac vobis digne servire valeamus, de hoc stato in melius promoveat. Si quis autem mona/chorum de Massilia ad vos venerit et aliter quam diximus nostra et sua enarraverit facta, si placet vobis credere nolite quia, credite / nobis, nulla vobis nisi vera scripsimus⁶⁸. Ad pedes beati Petri venire supra omnia desideramus sed multis de causis precipue debitis / Ecclesie et inopia prepediti venire hoc in tempore⁶⁹ non possumus. Preterea monachi de Monte Cassino suam iudici attulere cartam per quam / multarum donationem ecclesiarum ab avo iudicis sibi factam approbabant. Quod factum hoc modo esse intelligite. Nostri avus iudicis propter multa / que fecerat homicidia in penitentiam accepit ut pro suis peccatis monasterium Deo edificaret et fratres qui Deo servirent honeste ibi col/locaret. Non multo post monachi de Monte Cassino sui causa cenobii Sardiniam ingressi ad prefatum accessere iudicem. Quibus visis / iudex gavisus⁷⁰ multas eis ecclesias promisit sed non tradidit, tali tamen conditione ut monachi ad sua remeantes abbati nuntiarent / quatinus personas idoneas cum libris⁷¹ ceterisque ecclesie ornamentis in Sardiniam propere remandaret. Quo non facto, eiusdem tempore⁷² iudicis, / qui per XV^{cim} annos et plus

_

⁶⁸ Volpini: *nulla nisi vera scripsimus*. Dormeier trascrive correttamente il passo, con il *vobis* che fornisce completezza alla proposizione.

⁶⁹ Volpini anche in questo caso integra la nasale, il cui segno abbreviativo è però visibile, seppure con l'ausilio della lampada di Wood.

⁷⁰ Volpini: *gravisus*; Dormeier: *gavisus*.

⁷¹ Volpini inserisce la *l* di *libris* per integrazione, dato che una piccola rosura della pergamena ha rovinato quella lettera, individuabile però, anche se parzialmente, con lente di ingrandimento e lampada di Wood.

⁷² Volpini integra *mp* di *tempore* ma il segno abbreviativo è visibile, seppur con fati-

postea vixit, Romane Ecclesie legatus causa christianismi⁷³ Sardiniam⁷⁴ adiit cumque ibi ex more concilium celebraret, / caralitanus archiepiscopus cum prefato iudice⁷⁵ et maioribus⁷⁶ de terra suppliciter ab eo postulavit ut iuxta morem ecclesiasticum episcopos suffraganeos / in archiepiscopatu constitueret et ordinaret. Eo itaque tempore facto est ut de ecclesiis monachis de Monte Cassino antea promissis episcopatus / unus, qui Sulcitanus vocatur, a legato constitueretur, ubi novem episcopi cum eo qui nunc ibi est a caralitano archipresule sunt ordinati. Postea vero / monachi de Massilia terram supra nominatam adeuntes se iudici eidem presentarunt, quibus iudex, suam volens complere penitentiam, quasdam ecclesias / tribuit et tradidit. Quinquaginta vero et duobus annis ac plus iam transactis monachi de Monte Cassino nunc tandem suam talem / donationem, inveteratam⁷⁷ et oblivioni iam⁷⁸ traditam, repetentes, ad nos et ad iudicem cum sua carta venere. Quorum verba benigne suscipiendo / pro vestro amore in tantum satisfecimus quod archiepiscopos Turrensem et Arvorensem cum suis suffraganeis si eis placeret convocare disposuimus⁷⁹ ut secundum / archiepiscoporum sententiam Sulcitanus⁸⁰ episcopus iuste et canonice illi responderet. Hoc autem monachi renuentes, sed ecclesias predictas tantum / reposcentes, multa nobis a parte vestra comminando, omnibus indiscussis, a nobis

_

⁷³ Volpini: *christiani sin[i]*. Lo studioso commenta così la sua scelta: «La lettura è faticosa, ma non incerta anche per sin[i], ed esclude in particolare fin[i]» (p. 263, nota b); Dormeier: *christianismi*. Anche questa differente lettura proposta da Volpini e Dormeier dà ragione allo studioso tedesco: con meno difficoltà della parola *Amani / a manu*, il termine presente nella lettera è sicuramente *christianismi* e non *cristiani sini*. Infatti, non vi è separazione fra la prima *i* e una eventuale *n* ma un leggero trattino di collegamento (ben individuabile con l'ausilio della lampada di Wood), che costruisce la lettera *m*, per cui la parola è proprio *christianismi*.

⁷⁴ Il segno abbreviativo di nasale non è più visibile per il forte scolorimento dell'inchiostro in questo passo.

⁷⁵ Volpini integra la *d*, che però è visibile, con la lampada di Wood.

⁷⁶ Volpini integra la *m*, leggibile, seppure con molta fatica, con la lampada di Wood.

⁷⁷ Volpini: *inveteram*. Trascrive correttamente Dormeier.

⁷⁸ *Iam* in interlinea, in carattere estremamente ridotto e quasi illeggibile.

⁷⁹ La *m* e il segno abbreviativo di *us* in interlinea e in caratteri estremamente ridotti.

 $^{^{80}}$ Le lettere ta e l'abbreviazione di us sono in interlinea, in carattere estremamente ridotto.

recessere. Qui aliter dixerit a vero aberrabit.

Summo et universali pontifici Gelasio secundo. Guillelmus Caralitane Ecclesie archiepiscopus licet indignus debite obsequium servitutis.

Quantam ruinam quantasque tribulationes et inopias Caralitane quondam potens et honorata Ecclesia et passa sit et nunc maxime patiatur verbis enarrare vel litteris denotare verecundamur et erubescimus. Sed unde predicta doleat Ecclesia quave gravetur iniuria ignorato nemo ei plena potest conferre subsidia. Iccirco vestre auribus pietatis Caralitane casus Ecclesie partim patefacere non tam absque rubore aggredimur.

Audistis catholice pater Ecclesie et ut credimus bene scitis quoniam Sancti Saturnini monachi prefate bona Ecclesie fere omnia importune et contra patrum decreta per manum laicam habent et possident et quod intolerabilius est, nullam super his male possessis reverentiam nullam nobis exhibent obedientiam. monasterium castarum a manu iudicis noviter accepere, unde iudex amicitia eorum et precibus abbatissa cum multis castis turpiter expulit. Scitis quoque et, sicut in nostra est mente, satis recolitis qualiter beate memorie dominus noster Paschalis iudicem Marianum et eius uxorem Preziosa paterna commonuit dilectione et commonendo eis precepit quatinus supra memorate ecclesie sua in integrum restituerent et restituta firmiter regerent atque in statu suo conservarent. Quod aliqua ex parte eos fecisse et ex maiori non fecisse aperte denuntiamus. Iustitiam igitur beati Petri suppliciter expetimus et exoramus atque immensam eius super nos clementiam invocamus ut paterna nos dilectione foveat et, ut Deo ac vobis digne servire valeamus, de hoc stato in melius promoveat. Si quis autem monachorum de Massilia ad vos venerit et aliter quam diximus nostra et sua enarraverit facta, si placet vobis credere nolite quia, credite nobis, nulla vobis nisi vera scripsimus.

Ad pedes beati Petri venire supra omnia desideramus sed multis de causis precipue debitis Ecclesie et inopia prepediti venire hoc in tempore non possumus.

Preterea monachi de Monte Cassino suam iudici attulere cartam

per quam multarum donationem ecclesiarum ab avo iudicis sibi factam approbabant. Quod factum hoc modo esse intelligite.

Nostri avus iudicis propter multa que fecerat homicidia in penitentiam accepit ut pro suis peccatis monasterium Deo edificaret et fratres qui Deo servirent honeste ibi collocaret. Non multo post monachi de Monte Cassino sui causa cenobii Sardiniam ingressi ad prefatum accessere iudicem. Quibus visis iudex gavisus multas eis ecclesias promisit sed non tradidit, tali tamen conditione ut monachi ad sua remeantes abbati nuntiarent quatinus personas idoneas cum libris ceterisque ecclesie ornamentis in Sardiniam propere remandaret. Quo non facto, eiusdem tempore iudicis, qui per XV^{cim} annos et plus postea vixit, Romane Ecclesie legatus causa christianismi Sardiniam adiit cumque ibi ex more concilium celebraret, caralitanus archiepiscopus cum prefato iudice et maioribus de terra suppliciter ab eo postulavit ut iuxta morem ecclesiasticum episcopos suffraganeos in archiepiscopatu constitueret et ordinaret. Eo itaque tempore facto est ut de ecclesiis monachis de Monte Cassino antea promissis episcopatus unus, qui Sulcitanus vocatur, a legato constitueretur, ubi novem episcopi cum eo qui nunc ibi est a caralitano archipresule sunt ordinati.

Postea vero monachi de Massilia terram supra nominatam adeuntes se iudici eidem presentarunt, quibus iudex, suam volens complere penitentiam, quasdam ecclesias tribuit et tradidit. Quinquaginta vero et duobus annis ac plus iam transactis monachi de Monte Cassino nunc tandem suam talem donationem, inveteratam et oblivioni iam traditam, repetentes, ad nos et ad iudicem cum sua carta venere. Quorum verba benigne suscipiendo pro vestro amore in tantum satisfecimus quod archiepiscopos Turrensem et Arvorensem cum suis suffraganeis si eis placeret convocare disposuimus ut secundum archiepiscoporum sententiam Sulcitanus episcopus iuste et canonice illi responderet. Hoc autem monachi renuentes, sed ecclesias predictas tantum reposcentes, multa nobis a parte vestra comminando, omnibus indiscussis, a nobis recessere. Qui aliter dixerit a vero aberrabit.

Bibliografia

- Ammannati, Giulia Mastruzzo, Antonino Stagni, Ernesto (a cura di). Lettere originali del Medioevo latino (VII-XI secolo), II.1, Francia (Arles, Blois, Marseille, Montauban, Tours), progettato da Armando Petrucci, Pisa, Edizioni della Scuola Normale di Pisa 2007.
- Baratier, Edouard. "Inventaire des biens du prieuré Saints-Saturnin de Cagliari dépendant de l'abbaye Saint-Victor de Marseille", in *Studi Storici in onore di Francesco Loddo Canepa*, vol. II, Firenze, G. C. Sansoni, 1959, pp. 41-74.
- Blasco Ferrer, Eduardo. *Crestomazia sarda dei primi secoli*, 2 voll. (Collana Officina Linguistica, Anno IV, n. 4), 2003", Nuoro, Ilisso, 2003.
- Bloch, Herbert. *Montecassino in the Middle Ages* (3 voll.), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1986.
- —. Un romanzo agiografico del XII secolo: gli scritti su Atina di Pietro Diacono di Montecassino, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, Conferenze, 8 (31 ottobre 1990), Roma, Tipografia della Pace, 1991.
- —. The Atina Dossier of Peter the Diacono of Montecassino. A Hagiographical Romance of the Twelfth Century, Collana Studi e Testi della Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998.
- Blumenthal, Uthe-Renate. *La lotta per le investiture. Appendice bibliogra- fica di Matteo Villani*, Napoli, Liguori, 1990.
- —. Papal registers in twelfth century, in Proceedings of the Seventh Internationale Congress of Medieval Canon Law, Cambridge 23-27 July 1984, a cura di Peter Linehan, Editore Biblioteca Apostolica Vaticana, Collana Monumenta Iuris Canonici. Subsidia, Città del Vaticano, 1988, pp. 135-151.
- —. Papal reform and canon law in the 11th and 12th centuries, sezione XV, Brookfield, Vermont Aldershot (Great Britain), 1998).
- Boscolo, Alberto. L'abbazia di San Vittore, Pisa e la Sardegna, Padova, CEDAM, 1958.
- Calleri, Marta. "Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII", in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, n.s., XXXIX/1, 1999, pp. 25-100.
- Cantarella, Glauco Maria. *Il sole e la luna: la rivoluzione di Gregorio VII, papa (1073-1085)*, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 2001.

- Capitani, Ovidio. "Esiste un'età gregoriana"? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica", in *Rivista di Storia e Letteratura Religiosa*, n. 1, 1965, pp. 454-481.
- Carboni, Andrea. L'epistola di Vittore III ai vescovi di Sardegna. Prova e storia di un falso, Roma, Tipografia G. Bardi, 1960.
- Caspar, Erich. Petrus Diaconus und die Monte Cassineser Fälschungen. Ein Beitrag zur Geschichte des italienischen Geisteslebens im Mittelalter, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1909.
- Chastang, Pierre Feller, Laurent Martin, Jean Marie. "Autour de l'édition du Registrum Petri Diaconi. Problemes de documentation cassinésienne: chartes, rouleaux, registre", in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age*, n. 121/1, 2009, pp. 93-135.
- Cau, Ettore. "Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo", in Giampaolo Mele (a cura di), Oristano *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi (Oristano 5-8 dicembre 1997), Oristano, S'Alvure, 1999, pp. 313-421.
- Colombini, Gabriele. *Dai Cassinesi ai Cistercensi. Il monachesimo bene- dettino in Sardegna nell'età giudicale (XI-XIII secolo)*, Introduzione di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Cagliari, Arkadia Editore, 2012.
- De Silvacandida, Humbertus. *Adversus symoniacos*, in, *Libelli de lite imperatorum et pontificum romanorum*, Monumenta Germaniae Historica, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII (911-1197)*, Vol. I, Francoforte, 2003 [Hannover, 1893], pp. 95-253.
- Dormeier, Heinrich. *Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert* (Schriften der *Monumenta Germaniae Historica*, 27), Stuttgart, A. Hiersemann, 1979.
- Duchesne, Louis Vogel, Cyrille (a cura di). Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire, II, Vita Gelasii II, auctore Pandulpho Aletrino Familiari, Paris, E. Thorin, 1892.
- Freund, Stephan. "Est nomen omen? Der Pontifikat Gelasius II (1118-1119) und die päpstliche Namensgebung", in Archivum historiae pontificiae, n. 40, 2002, pp. 53-83.
- —." voce Gelasio II, papa", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, volume 52 Roma, Treccani, 2000.
- Galland, Bruno. Les authentiques de reliquies du Sancta Sanctorum (Stu-

- di e Testi), Avant propos de J. VEZIN, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, 2004.
- Gallo, Alfonso. "L'archivio di Montecassino", in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n. 45, 1929, 117-158.
- Golinelli, Paolo. "Sulla successione a Gregorio VII: Matilde di Canossa e la sconfitta del riformismo intransigente", in *A Ovidio Capitani. Scritti degli allievi bolognesi*, a cura di Maria Consiglia De Matteis, Bologna, Pàtron, 1990, pp. 67-86
- Grisar, Hartmann. Il Sancta Sanctorum e il suo Tesoro sacro. Scoperte e studi dell'autore nella cappella palatina lateranense del Medio evo, Roma, Civiltà Cattolica, 1907.
- Guérard, Benjamin Maurice. *Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille*, II, Paris, Typographie de Ch. Lahure, 1857.
- Hoffmann, Hartmut. *Chronik und Urkunde in Montecassino*, in Monumenta Germaniae Historica, "Quellen und Forschungen", 51, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1972.
- Lauer, Philippe. *Le trésor du Sancta Sanctorum*, (Monuments et mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XV) Paris, E. Leroux, 1906.
- Leccisotti, Tommaso. *La tradizione archivistica di Montecassino*, in *Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Studi e testi, n. 165*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952, pp. 227-261.
- Loewenfeld, Samuel. *Epistolae pontificum romanorum ineditae*, Lipsiae, Veit et Comp., 1885,
- Maninchedda, Paolo. *Medioevo latino e volgare in Sardegna*, Cagliari, CUEC, 2008.
- Mansi, Giovanni Domenico. *Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio*, vol. XIX, Paris-Leipzig, Hubert Welter, 1902 [Venezia, 1574].
- Marténe, Edmond Durand, Ursin. Veterum Scriptorum et Monumentorum Historicorum, Dogmaticorum, Moralium, amplissima collectio, I, Parisiis, 1724.
- Mastruzzo, Antonino. "Un «diploma» senza cancelleria. Un "re" senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna", in *Bollettino Storico Pisano*, LXXVII, 2008, pp. 1-32.
- —. "Una postilla sarda", in *Bollettino Storico Pisano*, LXXVIII, 2009, pp. 169-172.

- Matzke, Michael. Daibert von Pisa. Zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug, Bühl, Thorbecke, 1998.
- Morghen, Raffaello. *Gregorio VII e la riforma della Chiesa nell'XI secolo*, Roma 1942 [Palermo, Palumbo, 1974].
- Motzo, Bachisio Raimondo. "Una falsa donazione a Montecassino", in Studi di storia e filologia, I, Cagliari, Regia Università, 1927, pp. 168-175.
- Pasztor, Edith. *La Curia Romana*, in Idem. *Onus apostolicae sedis: curia romana e cardinalato nei secoli XI-XV*, Roma, Edizioni Sintesi Informazione 1999.
- Perlasca, Alberto. *Il concetto di bene ecclesiastico* (Collana Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, 24), Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1997.
- Piseddu, Antioco. "Nuove ipotesi su San Giorgio di Suelli e la presenza bizantina in Sardegna", in *Studi Ogliastrini*, n. 10, 2011, pp. 5-20.
- Rubiu, Maria Rossana. *La Sardegna e l'Abbazia di Saint-Victor di Marsi-glia le fonti negli Archives Départementales des Bouches-du-Rhone*, Dottorato di ricerca in Fonti scritte della civiltà mediterranea, 18º Ciclo, docente guida Luisa D'arienzo, Cagliari, 2006.
- Saba, Agostino. *Montecassino e la Sardegna medioevale. Note storiche e Codice Diplomatico Cassinese*, Badia di Montecassino Sora, Tipografia Editrice P. C. Camastro, 1927.
- Scalia, Giuseppe. "La consacrazione della cattedrale pisana (26 settembre 1118)", in *Bollettino Storico Pisano*, LXI, 1992, pp. 1-31.
- Schiaparelli, Luigi Baldasseroni, Francesco (a cura di). *Regesto di Camaldoli* (Istituto Storico Italiano, Regesta Chartarum Italiae, 2), Vol. I, Roma, Loescher, 1907.
- —. Regesto di Camaldoli (Istituto Storico Italiano, Regesta Chartarum Italiae, 5), Vol. II, Roma, Loescher, 1909.
- Schilling, Beate. *Guido von Vienne Papst Calixt II*, (Schriften der *Monumenta Germaniae Historica*, 45), Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1998.
- Spanu, Pier Giorgio Zucca, Raimondo. I sigilli bizantini della $\Sigma \alpha \rho \delta \eta$ - $\nu i \alpha$, Roma, Carocci, 2004.
- Stroll, Mary. Calixtus II (1119-1124): A Pope Born to Rule, Leiden, Brill, 2004.

- —. Popes and Antipopes. The Politics of Eleventh Century Church Reform, Leiden, Brill, 2011.
- Tola, Pasquale. Codice diplomatico di Sardegna con altri documenti storici / raccolto, ordinato ed illustrato dal cav. D. Pasquale Tola, I, Sassari, Carlo Delfino Editore, 1984 [Torino, Dalla Stamperia Reale, 1861].
- Turtas, Raimondo. *Storia della Chiesa in Sardegna*. *Dalle origini al Duemila*, Roma, Città Nuova, 1999.
- —. "I giudici sardi del secolo XI: da Giovanni Francesco Fara, a Dionigi Scano e alle Genealogie Medioevali di Sardegna", in *Studi Sardi*, vol. XXXIII (2000), Cagliari 2003, pp. 211-275.
- —. "La cura animarum in Sardegna tra la seconda metà del sec. XI e la seconda metà del XIII da Alessandro II, 1061-1073, alla visita di Federico Visconti, marzo-giugno 1263", in *Theologica & Historica*. *Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna*, n. 15, 2006, pp. 359-404.
- Vedovato, Giuseppe. *Camaldoli e la sua congregazione dalle origini al* 1184 (Italia Benedettina, XIII), Cesena, Badia di S. Maria del Monte, 1994.
- Vidili, Massimiliano. "La cronotassi documentata dei vescovi di Terralba (1144-1507)", in *Biblioteca Francescana Sarda*, n. 14, 2011, pp. 5-53.
- Volpini, Raffaello. "Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti dell'"Archivio" di Gelasio II", in *Lateranum*, n. 52, fasc. 1, 1986, pp. 215-264.
- Weiland, Ludwig (a cura di). Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII (911-1197), Vol. I, Francoforte, 2003 [Hannover, 1893].
- Zedda, Corrado Pinna, Raimondo. "La nascita dei Giudicati. Proposta per lo scioglimento di un enigma storiografico", in Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, Nuova serie, n. 12, 2007, pp. 27-118.
- —. La Carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio, prova dell'attuazione del progetto gregoriano di riorganizzazione della giurisdizione ecclesiastica della Sardegna, (Collana dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, 10), Sassari, Todini Editore, 2009.
- —. "La diocesi di Santa Giusta nel Medioevo", in Roberto Coroneo (a

- cura di), La Cattedrale di Santa Giusta. Architettura e arredi dall'XI al XIX secolo, Cagliari, Scuola Sarda Editrice, 2010, pp. 25-34.
- —. "La testimonianza di una regola comportamentale della riforma "gregoriana" contro la simonia nelle carte giudicali sarde dei secoli XI-XII", in corso di pubblicazione in *Archivio Storico e Giuridico Sar*do di Sassari.
- Zedda, Corrado. "Creazione e gestione dello spazio tirrenico pontificio (fine XI inizio XII secolo)", in corso di pubblicazione in: *Tribune des chercheurs. Histoire médiévale*, Bastia, 24 juin 2011", Bastia, Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse, Corte, 2013.




Fig. 1 Lettera dell'arcivescovo Guglielmo di Cagliari a papa Gelasio II, luglio - settembre 1118 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. N. 14586, f. 10r).



Fig. 2 Particolare del passo «a manu judicis».